

**Alla c.a. del Vice Ministro Sen. Andrea OLIVIERO**

Sondrio, 17 gennaio 2018

**Oggetto: Osservazioni al documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (18/2/CU01/C10) “Posizione sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in attuazione all’articolo 5 della legge 28 luglio 106, n.154”.**

Il Coordinamento Nazionale delle Imprese Boschive (CONAIBO) intende sottolineare e ribadire l’importanza strategica del nuovo testo normativo recante disposizioni in materia di foreste e filiere forestali, ritenendo che tale provvedimento, da lungo atteso, possa rappresentare un valido ed efficace strumento di rilancio delle filiere forestali locali nonché di crescita delle imprese forestali e, più in generale, dell’intero settore.

Ausplicando in una rapida approvazione del provvedimento normativo, CONAIBO ritiene opportuno indicare alla Segreteria del Vice Ministro e alle Commissioni parlamentari competenti alcune osservazioni alla luce di quanto contenuto nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome relativo alle proposte di modifiche al nuovo testo normativo in materia forestale (18/2/CU01/C10).

### **Disposizioni applicative**

L’aspetto più preoccupante per CONAIBO, emerso dalla lettura del parere della Conferenza unificata, è la contrazione dell’applicabilità del nuovo testo normativo alle sole regioni a statuto ordinario, secondo quanto definito dalla modifica dell’**articolo 17 comma 1**, il cui testo originario, richiamando quanto contenuto nell’articolo 13 del D.lgs. 227/2001, recitava:

*“Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione”.*

Nel documento riportante il parere della Conferenza questo comma è sostituito con il testo seguente:

*“Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti”.*

Conseguentemente, l’intero testo del nuovo decreto normativo è stato modificato sostituendo la dicitura *“le regioni e le province autonome”* con *“le regioni”*, riferendosi quindi chiaramente alle sole regioni a statuto ordinario.

CONAIBO ritiene, per lo spirito e la volontà con cui è stato pensato, discusso e predisposto il nuovo testo normativo in materia forestale, che il nuovo decreto debba necessariamente avere una chiara applicabilità a livello nazionale, pur nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme, al fine di permettere la tanto attesa armonizzazione tra i vari contesti regionali e provinciali.

### **Piani forestali di indirizzo territoriale**

Ulteriore aspetto preoccupante per CONAIBO è la modifica, introdotta nel documento 18/2/CU01/C10, **all’articolo 6 comma 3** dove il testo originario del primo periodo del presente comma:

*“Le regioni e le province autonome predispongono..”*

è stato sostituito con:

*“Le regioni **possono predisporre..”***

Conseguentemente, **all’articolo 6 comma 6** il testo originario del primo periodo:

*“..coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale, di cui al comma 3..”*

è sostituito con:

*“..coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale, **ove esistenti**, di cui al comma 3..”*

La possibilità di fatto per le regioni e le province autonome di evitare la predisposizione del più alto livello di pianificazione forestale - *Piani forestali di indirizzo territoriale* - in cui, tra le altre cose, sarà definita la localizzazione della rete di viabilità forestale, potrebbe determinare un forte effetto negativo sull'applicabilità della pianificazione forestale riferita ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale (*Piani di gestione forestale*) e, più in generale, sulla fattibilità di gestione attiva ed efficiente delle proprietà forestali.

In assenza dei *Piani forestali di indirizzo territoriale*, infatti, non sarà mai in ogni modo possibile l'approvazione dei *Piani di gestione forestale* senza il parere della Soprintendenza per la parte inerente la realizzazione e l'adeguamento della viabilità forestale, in quanto l'esclusione del parere della Soprintendenza (aspetto rivoluzionario per semplificazione procedurale) è legata alla conformità del *Piano di gestione forestale* al *Piano forestale di indirizzo territoriale*.

La mancanza dei *Piani forestali di indirizzo territoriali*, inoltre, inficia la volontà anche di raccogliere in forma armonica e informatizzata delle informazioni forestali raccolte a livello nazionale, secondo quanto definito dall'articolo 6 comma 7.

CONAIBO chiede quindi che sia espressamente indicata la doverosità delle regioni e delle province autonome di predisporre i *Piani forestali di indirizzo territoriale*, mantenendo la versione originaria dell'articolo 6 comma 3:

***“Le regioni e le province autonome predispongono, nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative, piani forestali di indirizzo territoriale..”***

## **Equiparazione imprese forestali agli imprenditori agricoli**

CONAIBO ritiene inopportuna anche la modifica, proposta dalla Conferenza unificata, all'**articolo 10 comma 6**, il cui testo originale:

*“I consorzi e le cooperative che svolgono lavori e forniscono servizi in via principale esclusiva, anche nell’interesse di terzi, nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli”*

è stato modificato con il seguente:

***“Le cooperative forestali e i loro consorzi che forniscono in via prevalente, anche nell’interesse di terzi, servizi in ambito forestale e lavori nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli”***

CONAIBO chiede che il detto comma sia modificato garantendo che l’equiparazione a imprenditore agricolo sia estesa alle imprese forestali, circoscrivendo in particolare a quelle iscritte agli elenchi o agli albi di cui al comma 2 dello stesso articolo, adottando come criterio di equiparazione l’attività prevalente dell’impresa stessa. Se un’impresa svolge in via prevalente l’attività nel settore della selvicoltura, svolgendo quindi un’attività di tipo agricolo, dovrebbe essere equiparata a imprenditore agricolo indipendentemente dall’inquadramento amministrativo.

CONAIBO propone quindi di modificare il comma 6 dell’articolo 10 con il seguente:

***“Le imprese iscritte agli elenchi o agli albi di cui al comma 2, i consorzi e le cooperative che svolgono lavori e forniscono servizi in via principale esclusiva, anche nell’interesse di terzi, nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli”***

## **Divieto della pratica selvicolturale del taglio a raso nei boschi cedui**

In ultimo, con riferimento al documento approvato dalla Conferenza unificata, appare incorretta la prima parte della modifica dell’articolo 7 comma 5 lettera b il cui testo originario:

*“ b) è sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui, fatti salvi..”*

è stato sostituito con il testo seguente:

*“ b) è sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui **non matricinati**, fatti salvi..”*

CONAIBO ritiene erroneo l’inserimento della dicitura *“boschi cedui non matricinati”* in sostituzione a *“boschi cedui”*, in quanto vietare il taglio a raso nei boschi cedui non matricinati (intendendo pertanto *“cedui semplici”* e non *“cedui a sterzo”* o *“cedui composti”* in cui è sempre presente una matricinatura, anche se in forma differenziata) e potenzialmente permettendolo in quelli matricinati non ha alcun senso da un punto di vista gestionale. Esplicando il divieto di applicare il taglio a raso a cedui non matricinati si andrebbe ad indurre un inevitabile cambio di trattamento di quelle poche formazioni forestali (robinieti, corileti, ecc.) in cui, in varie realtà regionali, è attualmente consentito il taglio a raso.

CONAIBO chiede pertanto di non specificare la categoria di boschi cedui interessati dal divieto, lasciando alle autorizzazioni regionali e ai *Piani di gestione forestale* la determinazione dei casi in cui è possibile applicare la pratica del taglio a raso oppure, eventualmente, di richiamare l’esplicito divieto di applicazione del taglio a raso nei boschi cedui matricinati, mantenendo la versione originaria del testo:

*“ b) è sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui, fatti salvi..”*

ovvero sostituirla con il seguente testo:

*“ b) è sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui **matricinati**, fatti salvi..”*



Confidando che le Commissioni parlamentari competenti tengano in considerazione le osservazioni fornite da CONAIBO in merito al documento approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, si coglie l'occasione per porgere i più Cordiali Saluti.

Il Presidente  
Livio BOZZOLO